

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 237**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 luglio 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 143 /10

Roma **27 LUG. 2010**

*On. Pres.*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo concernente “Attuazione della direttiva 2008/71/CE del consiglio del 15 luglio 2008 relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini” è stato predisposto in considerazione della delega conferita dall’articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (cfr. allegato B).

Lo schema di decreto in esame contiene norme afferenti al sistema di identificazione e di registrazione dei suidi e interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE (relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali), recepita nell’ordinamento nazionale con D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni.

In questa sede si è provveduto, infatti, all’armonizzazione e all’implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suidi, già istituito con il succitato D.P.R. n. 317/1996, in modo da poter ricostruire rapidamente ed accuratamente l’origine e le movimentazioni dei suddetti animali fino alla loro macellazione, anche al fine di realizzare un efficace scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri ed i Paesi terzi, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Lo schema di decreto in esame è suddiviso in **11 articoli** ed in 3 allegati.

Nell’articolo 1 “Ambito e finalità”, sono riprodotte le disposizioni di cui all’articolo 1 della direttiva europea, con la definizione dell’ambito oggetto di disciplina del decreto (prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini), ivi compresa la possibilità di inserire norme di derivazione comunitaria più dettagliate al fine di eradicare o controllare le malattie.

Nel successivo articolo 2 “Definizioni”, vengono riportate sia le definizioni presenti nella direttiva, tra le quali si segnalano quella di “detentore” degli animali, rilevante sotto il profilo delle responsabilità; quella di “azienda” intesa, non come soggetto di diritto privato con rilevanza fiscale, ma, piuttosto, quale spazio fisico georeferenziato; quale quella di “mezzo di identificazione”, formulazione più generica rispetto al termine specifico di “marchio”, in considerazione del fatto che attualmente in Italia è in uso quale strumento di identificazione dell’animale il tatuaggio recante il codice di registrazione aziendale, a cui si potrà aggiungere, con l’entrata in vigore del presente decreto, anche una marca auricolare, munita dello stesso codice del tatuaggio; quella di “allevamento”, inteso quale unità produttiva zootecnica interna all’azienda, costituita da animali

della stessa specie e con lo stesso mezzo di identificazione, con la possibilità che all'interno dell'azienda possono coesistere più allevamenti di diverse specie.

Nell'articolo 3 "*Elenco informatizzato delle aziende*", viene confermato sia l'obbligo delle aziende (ad eccezione fatta di quelle che detengono un solo animale destinato al consumo personale, che vengono registrate ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005) a registrarsi nell'elenco informatizzato tenuto dal Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, individuato quale autorità competente alla tenuta/aggiornamento dello stesso, nonché l'operatività dell'anagrafe zootecnica della Banca dati nazionale (BDN) del Ministero della Salute, istituita presso il Centro di Sorveglianza Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "G. Caporale" con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per quanto riguarda le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende, ivi comprese le informazioni da registrare, si rinvia, all'allegato I, paragrafo 1. Relativamente al comma 3, si specifica, inoltre, che il termine "*implementazione*" è riferito, non già all'intero sistema informatico, quanto piuttosto alla tipologia ed al numero dei dati da inserire.

L'articolo 4 "*Registro aziendale di carico e scarico*" impone al detentore la tenuta di un registro cartaceo (di cui all'allegato II) o informatizzato, con caratteristiche specifiche, da mettere a disposizione dell'autorità competente per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data della prima annotazione, su cui riportare precise informazioni, quali ad esempio il numero di animali presenti nell'azienda, con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria, le movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro origine e/o la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse. A ciò si aggiungono gli ulteriori dati da inserire nel registro aziendale di cui all'allegato I, paragrafi 4 e 5. La tenuta del registro cartaceo è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN e che nel riportare le prescritte registrazioni in BDN sia rispettata la tempistica di cui all'allegato II. Ulteriori adempimenti sono previsti qualora gli animali siano destinati o si trovino in un mercato o in un centro di raccolta oppure siano stati macellati.

L'articolo 5 "*Identificazione degli animali*" sancisce l'obbligo di identificare gli animali entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, mediante l'esecuzione, su ognuno di essi, di un tatuaggio sulla parte interna del padiglione auricolare sinistro, sistema peraltro già in uso in Italia, recante il codice identificativo dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale. Inoltre, viene previsto, in via del tutto facoltativa, quale ulteriore mezzo di identificazione, l'apposizione di una marca auricolare sul padiglione auricolare destro, in aggiunta al tatuaggio, recante anch'essa il codice identificativo dell'azienda di cui sopra. L'uso di

un doppio sistema di identificazione rappresenta una garanzia sia in termini di identificazione degli animali allevati nelle singole aziende, ma soprattutto ai fini della tracciabilità degli animali e dei prodotti da essi derivati, nonché in termini di sicurezza alimentare.

Le caratteristiche del mezzo di identificazione sono esplicitate nell'allegato I, paragrafo 2.

Infine, si segnala il mancato recepimento dell'ultimo periodo del comma 2 del corrispondente articolo 5 della direttiva relativo alla documentazione necessaria nelle movimentazioni di animali dotati di marchio provvisorio, in quanto, in Italia trattasi di fattispecie non configurabile, non esistendo la possibilità di identificare l'animale con un mezzo provvisorio.

Nell'articolo 6 "*Scambi intracomunitari*", si prevede che l'animale proveniente da uno Stato membro mantenga il codice identificativo apposto dall'azienda d'origine, laddove questo consenta l'identificabilità dell'animale stesso. Sul punto, si precisa che in Italia si è ritenuto di non avvalersi della possibilità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della direttiva (lo Stato membro di destinazione dell'animale è libero di scegliere se conservare o sostituire il mezzo di identificazione con uno proprio) optando per la conservazione il mezzo di identificazione dell'azienda d'origine. Conseguentemente, il successivo comma 2 della direttiva non è stato recepito.

Sempre in tema di mancato recepimento, si segnala la mancata trasposizione dell'articolo 7 della direttiva concernente il periodo in cui devono essere conservate le informazioni relative alla movimentazione di animali non accompagnati da certificati/documentazioni richieste dalla legislazione veterinaria/zootecnica, poiché in Italia non possono essere introdotto animali privi delle suddette documentazioni.

L'articolo 7 "*Importazioni*", relativo agli animali provenienti da Paesi terzi che hanno superato positivamente i controlli e che devono rimanere sul territorio nazionale, sancisce l'obbligo di procedere alla identificazione degli stessi con i mezzi di identificazione di cui al precedente articolo 5, entro il trentesimo giorno dalla data del controllo, salvo che siano destinati al macello; ciò al fine di garantire la tracciabilità dell'animale.

Gli articoli 8 e 9, concernenti rispettivamente i "*Controlli*" e le "*Sanzioni*", stabiliscono misure tendenti a dare effettività alle norme contenute nel presente decreto; ciò, da un lato, mediante la programmazione e l'esecuzione di controlli a cura delle AA.SS.LL. volti a verificare lo stato di attuazione ed applicazione di quanto disposto nel presente decreto (cfr. anche allegato III); e, dall'altro, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai trasgressori di specifici obblighi. Relativamente ai controlli delle AA.SS.LL si precisa che gli stessi rientrano nelle competenze istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e sono eseguiti in ottemperanza alla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi a **carico della finanza pubblica**

In merito alle sanzioni amministrative pecuniarie, inoltre, si segnala che nella determinazione degli importi si è assunto a riferimento quanto stabilito per fattispecie corrispondenti, compresi gli opportuni adeguamenti ISTAT (per il comma 1 cfr. il decreto legislativo n. 158/2006 in materia di registrazione dell'azienda; per i commi 2, 3, 5, 6, 7, cfr. il decreto legislativo n. 58 del 2004 in materia di identificazione e registrazione dei bovini). Per le fattispecie di cui ai commi 4 ed 9, invece, trattandosi di nuove previsioni, gli importi sono stati determinati tenendo conto sia del valore economico dell'animale che, soprattutto, delle possibili conseguenze sanitarie correlate alla violazione degli obblighi previsti dal presente decreto.

L'articolo 10 "*Clausola di invarianza finanziaria*", ripropone la formula di rito utilizzata nei provvedimenti da cui, come nel caso di specie, non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'ultimo articolo "*Norme transitorie e finali*", individua alcuni articoli del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concernente il Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno abrogati, in quanto incompatibili o dotati di minore specificità rispetto alla normativa ora proposta.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### **1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:**

#### **a) Necessità dell'intervento normativo:**

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto al fine adempiere all'obbligo di recepire, nell'ordinamento nazionale, la direttiva del Consiglio n. 2008/71/CE del 15 luglio 2008 *relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini*, inserita nell'Allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

La summenzionata direttiva interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, già più volte oggetto di modifiche ed integrazioni.

#### **b) analisi del quadro normativo e c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:**

In Italia è già funzionante un sistema di identificazione e di registrazione dei suidi, istituito con D.P.R. del 30 aprile 1996, n. 317 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*), che comprende una Banca Dati Nazionale in cui è registrato l'elenco delle aziende, il numero degli animali e i dati riguardanti i loro spostamenti. Ciò, anche a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 (*Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina*) e della Legge 29 dicembre 2000 n. 422, articolo 22 (che recepisce, tra l'altro, la Direttiva 2000/15/CE).

Pertanto, il recepimento della direttiva 2008/71/CE riprende sostanzialmente quanto già previsto dal citato D.P.R. n. 317/96 rispetto ai suini, consentendo il superamento di alcune criticità quali: la mancanza di disposizioni sanzionatorie da applicare ai trasgressori (cfr. articolo 9 dello schema di decreto legislativo) e l'assenza dell'obbligo da parte dei detentori dei macelli di registrare, nell'apposita sezione della Banca dati Nazionale (BDN), le partite di suidi macellati presso le loro strutture. In merito a quest'ultimo argomento, si segnala che la sezione dedicata ai macelli è già esistente nella BDN ma, ad oggi, la registrazione dell'informazione circa lo scarico delle partite di animali macellati è su base volontaria. Con il provvedimento proposto, al fine di garantire la sicurezza alimentare, si introduce

l'obbligatorietà della registrazione dell'informazione per consentire la tracciabilità delle partite di suidi macellati rispetto ai controlli effettuati sulle loro carni, prima che le stesse siano destinate al consumo umano.

Lo schema di decreto proposto abroga gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*".

**d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:**

Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/71/CE e pertanto le norme in esso contenute sono in linea con le disposizioni comunitarie.

**e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:**

Il presente provvedimento mantiene inalterato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, costituzionalmente garantito.

**f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:**

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

**g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:**

Nulla da rilevare.

**2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:**

**a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:**

Nulla da rilevare.

**b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi:**

Nella redazione del provvedimento, il rinvio ad altri provvedimenti normativi tiene conto delle modifiche ed integrazioni precedenti.



**c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:**

Sì.

**d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:**

Il provvedimento non comporta nessuna abrogazione implicita.

**e) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:**

Nulla da rilevare.

**f) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:**

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Titolo Decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini**

**Referente Dr.ssa Immacolata Valentino– Ufficio Legislativo**

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dell'identificazione e registrazione degli animali: il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 recante attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336; la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa alla disciplina della riproduzione animale; il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 recante Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche recante Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari; il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea; il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali; il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 recante l'attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; la decisione 89/153/CEE della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine; la Decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre

2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 23 ottobre 2000 che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CE del Consiglio; la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3 paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (allegato B). La disciplina predisposta, nel recepire la direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini, è volta alla armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il D.P.R. N. 317/1992, in modo da poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le Autorità degli stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Il recepimento della predetta direttiva, pur riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal citato D.P.R. 317/96 rispetto ai suini, consente di superare alcune criticità quali la mancanza di disposizioni sanzionatorie e l'assenza dell'obbligo da parte dei detentori dei macelli di registrare, nell'apposita sezione della banca dati Nazionale (BDN), le partite di suini macellati presso le loro strutture.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Si segnala che in merito all'identificazione e registrazione dei suini in Italia è già esistente un sistema ad hoc, istituito con D.P.R. del 30 aprile 1996 n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), rispondente alle necessità di identificazione e registrazione delle aziende e degli animali ivi allevati. Tale sistema, anche a seguito dell'adozione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina) e della legge 29 dicembre 2000 n. 422, articolo 22 (che recepisce tra l'altro la Direttiva 2000/15/CE), comprende una Banca Dati nazionale in

cui è registrato l'elenco delle aziende, il numero degli animali e i dati riguardanti i loro spostamenti. Pertanto il recepimento della direttiva 2008/71/CE, pur riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal citato D.P.R. 317/96 rispetto ai suini, consente di superare alcune criticità quali la mancanza di disposizioni sanzionatorie e l'assenza dell'obbligo da parte dei detentori dei macelli di registrare, nell'apposita sezione della Banca dati (BDN), le partite dei suini macellati presso le loro strutture. In merito a quest'ultimo argomento si segnala che la sezione dedicata al macelli è già esistente nella BDN ma, ad oggi, la registrazione dell'informazione circa lo scarico delle partite di animali macellati è su base volontaria. Con il provvedimento proposto si introduce, alla luce delle norme sulla sicurezza alimentare, l'obbligatorietà della registrazione dell'informazione per consentire la tracciabilità delle partite di suini macellati rispetto ai controlli effettuati sulle loro carni, prime che le stesse siano destinate al consumo umano.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il presente intervento concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" è stato predisposto in considerazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la predetta direttiva. Il presente intervento contiene norme afferenti al sistema di identificazione e di registrazione dei suini e interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE (relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali) recepita nell'ordinamento nazionale con D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni. In particolare, esso è volto alla armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il D.P.R. N. 317/1992, in modo da poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le Autorità degli stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

I destinatari dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, i Servizi veterinari delle AA.SS.LL., gli allevatori di suini, i macellatori, nonché tutti coloro che detengono, anche temporaneamente, i suini, al fine di fornire informazioni ai soggetti coinvolti ed

interessati nei controlli di animali vivi provenienti e verso gli Stati Membri e i Paesi terzi, facilitandone così l'effettuazione.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

In fase di istruttoria dell'intervento regolatorio sono state sentite, in occasione di appositi tavoli tecnici di coordinamento istituiti presso il Ministero, le associazioni di categoria, i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, i Presidenti dei servizi veterinari ufficiali.

L'intervento regolatorio, predisposto in base alla delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, poiché fa parte dell'Allegato B, sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza Stato-Regioni.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

La valutazione dell'opzione di non intervento comporterebbe una violazione degli obblighi comunitari e la apertura di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

L'Amministrazione non ha preso in considerazione opzioni alternative nel merito in quanto nel corso delle consultazioni tutte le parti hanno concordato in ordine all'opzione prescelta, la quale, inoltre, recepisce pedissequamente quanto descritto nella direttiva comunitaria e le Amministrazioni coinvolte hanno ritenuto equa la quantificazione sanzionatoria e la loro applicazione.

Si è quindi intervenuto con una fonte di norma primaria (decreto legislativo), in quanto sarebbe stata insufficiente qualsiasi altra opzione di natura giuridica.

## **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Il metodo di analisi applicato a livello europeo per la misurazione degli effetti dell'intervento regolatorio, che si configura come normativa specifica e quindi più idonea allo scopo di tutelare maggiormente la salute animale ed umana, nonché di salvaguardare la zootecnia, comporta il superamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il più volte citato D.P.R. n. 317/1992, al fine di poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le autorità degli Stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

## **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta**

I vantaggi connessi all'attuazione dell'intervento regolatorio sono riconducibili alla armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il più volte citato D.P.R. n. 317/1992, al fine di poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le autorità degli Stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Inoltre, per i detentori di strutture di macellazione l'introduzione dell'obbligatorietà della registrazione delle partite di suini macellate presso le loro strutture comporta per le Amministrazioni coinvolte il vantaggio di usufruire di maggiori informazioni e, di conseguenza, di poter effettuare controlli semplificati nei macelli, con un più elevato livello di garanzie per la sanità animale e la sicurezza alimentare dei consumatori. Infine, per i macellatori l'adempimento in parola consentirà una notevole riduzione di spesa circa i materiali ed il personale utilizzati ai fini dei controlli sulle carni. Il presente intervento regolatorio non comporta eventuali svantaggi.

## **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti**

Il presente intervento regolatorio prevede una serie di obblighi a carico dei destinatari diretti ed indiretti: l'obbligo delle aziende a registrarsi nell'elenco informatizzato tenuto dal Servizio veterinario della Unità sanitaria Locale competente per territorio, individuato quale autorità competente alla tenuta/aggiornamento dello stesso, che deve essere altresì tenuto aggiornato nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, istituita presso il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; l'obbligo per il detentore degli animali della tenuta di un registro cartaceo o informatizzato, con caratteristiche specifiche, da mettere a disposizione dell'autorità competente per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data della prima annotazione, su cui riportare precise informazioni, quali ad esempio il numero di animali presenti nell'azienda, con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria, le movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita; specificando la loro origine e/o la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse; l'obbligo per i detentori di identificare gli animali entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, mediante l'esecuzione, su ognuno di essi, di un tatuaggio sulla parte interna del padiglione auricolare sinistro recante il codice identificativo dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale. Tali azioni si rendono strettamente necessarie e non aggravano in alcun modo dal punto di vista organizzativo od economico, le strutture che vi sono preposte in quanto perseguono un interesse collettivo alla salute e al benessere animale, a migliori condizioni sanitarie destinate ad avere in impatto ambientale positivo.

## **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione nel merito in quanto, le Amministrazioni coinvolte hanno concordato all'unanimità in ordine all'adozione dell'intervento regolatorio, considerando anche che esso, nel recepire la direttiva comunitaria 2008/71/CE, adempie ad obblighi comunitari.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

Vista la natura e l'obiettivo della nuova regolamentazione non risultano fattori o condizioni che possono incidere sulla disciplina in oggetto. L'intervento regolatorio non prevede costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti, le strutture preposte, destinatarie del provvedimento, provvedono all'attuazione dell'intervento regolatorio con le risorse e gli strumenti già esistenti a legislazione vigente. Allo stato non è possibile prevedere un'incidenza negativa o peggiorativa sugli effetti vantaggiosi della nuova disciplina, da parte di misure di politica economica e finanziaria, né da parte di altri fattori.

### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento normativo è teso a garantire il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, considerato che la mancata osservanza delle norme dettate dalla direttiva in questione potrebbe determinare un effetto distorsivo della concorrenza nell'ambito del mercato unico, nonché una forte limitazione delle esportazioni dei prodotti europei verso i Paesi terzi.

### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

Il Ministero della salute -Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario-, le regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, i Servizi veterinari delle AA.SS.LL, gli allevatori di suini, i macellatori, nonché tutti coloro che detengono, anche temporaneamente, i suini, al fine di fornire informazioni ai soggetti coinvolti ed interessati nei controlli di animali vivi provenienti e verso gli Stati membri e i paesi Terzi, facilitandone così l'effettuazione. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'Allegato I, paragrafi 3 e 4. I detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, devono provvedere affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007; copia di tale modello, che deve riportare sempre l'identificazione degli animali, va consegnata, oltre che al servizio veterinario competente sulle strutture zootecniche di partenza e di destinazione, anche all'operatore che temporaneamente è detentore degli animali presso i mercati e i centri di raccolta. Infine, su richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di

registrazione basata sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro Genealogico ed al Registro degli Ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purchè tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro aziendale di carico e scarico

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Non sono previsti particolari azioni per la pubblicità, rispetto alle ordinarie forme di informazione sul sito istituzionale e alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e farmaco veterinario, le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali e i relativi servizi veterinari programmano, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente intervento. Il programma annuale dei controlli riguarda almeno l'1% del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le predette autorità competenti ad eseguire i controlli si avvalgono della *check list* di cui all'Allegato III del presente intervento; le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN. Infine, relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere, in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministero della salute provvederà a modificare gli allegati del presente intervento regolatorio, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

A cura del Ministero della salute verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi. Dopo tale verifica si valuterà a livello europeo se intervenire successivamente con modifiche di ordine tecnico.



**CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI - CHECK LIST N°**

Maiali

Cinghiali

REGIONE

ASL

DISTRETTO

**DATI AZIENDALI**

CODICE AZIENDALE

IT | | | | | | | |

DENOMINAZIONE

\_\_\_\_\_

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

\_\_\_\_\_

COMUNE

\_\_\_\_\_

PROV.

C.A.P.

PROPRIETARIO

\_\_\_\_\_

CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

TELEFONO

\_\_\_\_\_

DETENTORE

\_\_\_\_\_

CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

TELEFONO

\_\_\_\_\_

Latitudine

| | | |

Longitudine

| | | |

Totale capi presenti

| | | |

Totale capi risultanti al censimento annuale

| | | |

Specificare il criterio utilizzato per la selezione dell'allevamento.....

**Elementi di verifica**

**VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI**

Numero totale di capi privi di identificazione (1)

maiali

cinghiali

Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)

maiali

cinghiali

**VERIFICA REGISTRO AZIENDALE**

Assenza del registro d'azienda (3)

Incongruenze del registro d'azienda (3)

**VERIFICA NOTIFICHE**

Mancata notifica delle movimentazioni (4)

TOTALE CAPI CONTROLLATI

maiali

cinghiali

TOTALE CAPI CON ANOMALIE

maiali

cinghiali

**PRESCRIZIONI E SANZIONI**

**PRESCRIZIONI**

Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni

Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ..... giorni

Intenzionalità SI

NO

L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.

**SANZIONI APPLICATE**

Amministrativa/pecuniaria

Blocco movimentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sequestro capi
Altro.....			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE			
DATA CONTROLLO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE			
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO		FIRMA DEL CONTROLLORE	
<b>NOTE PER LA COMPILAZIONE</b>			
<p>Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda e inoltre la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda. <b>In allegato la legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione.</b></p>			

LEGENDA
<b>1 Mancata identificazione degli animali</b>
I10-Identificazione dell'animale mancante
<b>2 Irregolare identificazione dei capi</b>
I11-Identificazione dell'animale non corretta
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
<b>3 Incongruenze del registro d'azienda</b>
I20-Registro di stalla mancante
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
<b>4 Mancata notifica delle movimentazioni</b>
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda



de Paolis



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, **26 LUG. 2010**

ANP/75/10607/10359

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi


E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato

**LORO SEDI**

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva  
2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Con riferimento allo schema di decreto meglio individuato in oggetto,  
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2010, si  
trasmette la nota prot. n. 65695 del 26 luglio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato, con cui il predetto Dipartimento, nell'esprimere il nulla osta in ordine all'ulteriore  
corso del provvedimento, lo restituisce munito del "VISTO" unitamente alla relazione tecnica  
debitamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO



6046



203  
14

75  
2067

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 26 LUG. 2010

Prot. Nr.: 65695  
Rif. Prot. Entrata Nr.: 65647  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
S E D E


OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento che si restituisce, unitamente alla relazione tecnica debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Caruso*



**RELAZIONE TECNICA CONCERNENTE LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**  
*“Attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini”*

Il presente schema di decreto legislativo concernente *“Attuazione della direttiva 2008/71/CE del consiglio del 15 luglio 2008 relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini”* è stato predisposto in considerazione della delega conferita dall’articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (cfr. allegato B).

Lo schema di decreto in esame contiene norme afferenti al sistema di identificazione e di registrazione dei suini e interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE (relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali), recepita nell’ordinamento nazionale con D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni, provvedendo all’armonizzazione e all’implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suidi, già istituito con il succitato D.P.R. n. 317/1996, per ottenere un efficace scambio di informazioni sulle movimentazioni dei suddetti animali, sia all’interno del singolo Stato membro che tra le autorità degli Stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Lo schema di decreto in esame è suddiviso in 11 articoli ed in 3 allegati.

I primi due articoli riguardano l’ambito, la finalità, nonché le definizioni dei termini utilizzati nello schema di decreto.

L’articolo 3 ribadisce l’obbligo, già contenuto nel D.P.R. n. 317/1996, della registrazione delle aziende, in un elenco informatizzato da parte del Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, che è tenuto ed aggiornato nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Centro di Sorveglianza Nazionale (CSN) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise “G. Caporale”) con D.lgs n. 196./1999. L’obbligo di registrare le azienda nella BDN rientra nei compiti istituzionali del Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio pertanto, da essa non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 dello stesso articolo, si specifica, che il termine *“implementazione”* è riferito, non già all’intero sistema informatico, quanto piuttosto alla tipologia ed al numero di informazioni aggiuntive da inserire nella BDN, al fine di un miglioramento del sistema di

rintracciabilità delle aziende registrate, non comporta oneri ulteriori poiché si tratta di compiti istituzionali del Servizio Veterinario Nazionale.

Gli articoli 4 (*Registro aziendale di carico e scarico*), 5 (*Identificazione degli animali*) e 7 (*Importazioni*), contemplando adempimenti a carico dei privati, quali la tenuta e l'aggiornamento di un registro di carico e scarico nonché l'obbligo di identificare gli animali, ivi compresi quelli provenienti da un Paese terzo, non producono effetti sulla finanza pubblica.


Relativamente all'articolo 6 (*Scambi intracomunitari*), si segnala l'assenza di costi aggiuntivi a carico della bilancio dello Stato in conseguenza della scelta operata dall'Italia di mantenere, nell'animale proveniente da uno Stato membro, il codice identificativo apposto dall'azienda d'origine, qualora quest'ultimo consenta comunque l'identificabilità dell'animale stesso.

Gli articoli 8 (*Controlli*) e 9 (*Sanzioni*) mirano a dare maggior effettività alle norme del decreto senza peraltro prevedere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ovvero mediante la programmazione e l'esecuzione di controlli a cura delle AA.SS.LL., nonché attraverso l'introduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai trasgressori di specifici obblighi.

Con particolare riferimento alle attività di controllo previste dall'articolo 8, si precisa che le stesse già rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali proprie del Servizio Veterinario Nazionale a normativa vigente e la loro esecuzione non prevede alcuna tariffa; tali controlli sono quantificati, tenuto conto dei controlli sanitari previsti per alcune malattie dei suidi, in una percentuale minima da eseguire annualmente sulle aziende registrate nella BDN ai fini della sicurezza e la tracciabilità delle stesse, pari all'1%.



In conseguenza e coerentemente con quanto sopra descritto, l'articolo 10 "*Clausola di invarianza finanziaria*", ripropone la formula di rito utilizzata nei provvedimenti da cui, come nel caso di specie, non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.


L'ultimo articolo "*Norme transitorie e finali*", infine, individua alcune disposizioni del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno abrogati, in quanto incompatibili o dotati di minore specificità rispetto alla normativa ora proposta.

12.7.2010  


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato  


26 LUG. 2010

# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008 RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articoli gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n.88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 commi 1 e 3 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, che tra l'altro ha abrogato direttiva 27 novembre 1992, n. 92/102/CEE, contenuta nell'allegato B della Legge comunitaria 2008;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concernente il Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa alla disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 recante Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;

Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55 recante l'attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;



Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002 n. 39;

Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

Tenuto conto del Regolamento (CE) 29 settembre 2003 n. 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 23 ottobre 2000 che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Ambito e finalità)*

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto, stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che possono essere stabilite al fine di eradicare o controllare le malattie.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55 Attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- b) allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;
- c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati;
- d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore è delegato da quest'ultimo;
- e) autorità competente: il Ministero della salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto;
- f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.

### ART. 3

#### *(Elenco informatizzato delle aziende)*

1. Le aziende di cui all'articolo 2, lettera c), sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata BDN, istituita presso il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale", ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'Allegato I, paragrafo 1 del presente decreto.
3. Il Ministero della salute con proprio provvedimento, se necessario, può fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN.
4. Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.
5. Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purché sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.

### ART. 4

#### *(Registro aziendale di carico e scarico)*

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale cartaceo degli animali conformemente a quanto indicato nell'Allegato II del presente decreto; il registro è composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresì le seguenti informazioni:
  - numero di animali presenti nell'azienda

movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro origine e/o la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse.

2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma precedente sono già interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico in forma cartacea, è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa nel rispetto della tempistica di cui all'Allegato II prevista per la compilazione del registro.

3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'Allegato I, paragrafi 3 e 4.

4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 così come modificato dal DM. 16 maggio 2007. La copia di tale modello, in cui sono riportate le informazioni relative alla identificazione degli animali, va consegnata, oltre che al servizio veterinario competente sulle strutture zootecniche di partenza e di destinazione, anche all'operatore che temporaneamente è detentore degli animali presso i mercati e i centri di raccolta.

5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa.

6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1.

7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5.

8. I registri e le informazioni, nonché le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.

## ART. 5

### *(Identificazione degli animali)*

1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorni di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'Allegato I, paragrafo 2.

2. Il mezzo di identificazione di cui al precedente comma non può essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

3. Qualora il mezzo di identificazione è diventato illeggibile o è stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.

4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro Genealogico ed al Registro degli Ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purché tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.

#### ART. 6

##### *(Scambi intracomunitari)*

1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilità dell'animale.
2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilità dell'animale è sostituito a cura ed a spese del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4 e registrato nella BDN.
4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere, in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

#### ART. 7

##### *(Importazioni)*

1. Gli animali importati da un Paese terzo che hanno superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 93 e rimangono nel territorio italiano, sono identificati in conformità e mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 5 entro 30 giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima di lasciare l'azienda, tranne nel caso in cui la destinazione finale sia un macello situato nel territorio nazionale e che gli animali sono effettivamente macellati entro trenta giorni dal loro ingresso.
2. E' stabilito un nesso tra l'identificazione effettuata nel Paese terzo di provenienza degli animali e quella di cui al precedente comma. Tale nesso è essere trascritto nel registro di aziendale di cui all'articolo 4 e registrato nella BDN.

#### ART. 8

##### *(Controlli)*

1. Il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.
2. Il programma annuale dei controlli di cui al precedente comma riguarda almeno l'1% del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza.
3. Le autorità competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi precedenti si avvalgono della check list di cui all'Allegato III del presente decreto.
4. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.

ART. 9  
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda, che non provvede alla registrazione della azienda presso il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,00 euro a 30.987 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 2.000,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro aziendale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro, per ogni operazione non registrata.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1800,00 euro per ogni capo macellato.
10. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermo restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
11. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

ART. 10

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare **nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11

*(Norme transitorie e finali)*

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 sono abrogati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, modifica gli allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### 1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3

- Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio.
- Il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine:
  - la sigla *IT*,
  - le ultime tre cifre del codice *ISTAT* del Comune ove ha sede l'azienda
  - la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda
  - il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda;
- Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le seguenti informazioni relative a :
  - a) azienda: codice aziendale; indirizzo dell'azienda; coordinate geografiche dell'azienda;
  - b) struttura zootecnica:
    - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico);
    - denominazione o ragione sociale;
    - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centri materiali genetici; centri di raccolta, ecc);
    - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
    - la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
    - gli animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali).
  - c) se la struttura è l'allevamento bisogna indicare altresì:
    - relativamente all'orientamento produttivo specificare se:
      - i) "*da ingrasso*" (allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso);
      - ii) "*da riproduzione*" (allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione).
    - relativamente alla tipologia produttiva specificare:
      - i) *per gli allevamenti da ingrasso*: "**ciclo completo**" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "**svezzamento o magronaggio o finissaggio**" (allevamenti in cui sono allevati suini in determinate fase di accrescimento); "**familiare**" (allevamento in cui sono allevati suini non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti); "**stagionale**" (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell'anno).
      - ii) *per gli allevamenti da riproduzione*: "**ciclo chiuso**" e "**ciclo aperto**" (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori).
    - il sistema multisito: **SI/NO**.

- Relativamente alla tipologia d'allevamento, specificare se: "semibrado" o "stabulato".
- Relativamente alla modalità di allevamento: specificare se: "convenzionale" o "biologico".

d) se la struttura è la stalla di sosta l'orientamento produttivo dovrà essere distinto tra:

- "da macello" (che movimentano esclusivamente verso il macello);
- "da vita" (che movimentano anche verso altri allevamenti).

- o Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati elencati alle precedenti lettere b), c) e d), oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro aziendale. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate.
- o Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre provvede a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni:
  - a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati;
  - b) qualifica sanitaria distinta in:
    - Accreditato
    - Non accreditato

## 2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalità:

esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, all'interno del padiglione auricolare. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E' consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.

## 3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4

Il detentore degli animali direttamente o tramite persona delegata dovrà registrare in BDN i seguenti dati:

- consistenza totale corrispondente a quanto riportato sul registro aziendale al 31 dicembre dell'anno corrente dei suini presenti con età superiore ai 70 giorni (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo);



- totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
- numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

#### **4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4**

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento:

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- causale della movimentazione
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

#### **5 – REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4, comma 6**

Il responsabile del macello direttamente o tramite persona delegata registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni:

a) per ciascuna partita di suidi macellati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati distinti per categoria;
- Il sesso degli animali macellati (per i riproduttori);

b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti dai altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- numero di animali macellati distinti per categoria;
- la data dell'avvenuta macellazione;
- Il sesso degli animali macellati (per i riproduttori).

Allegato II (articolo 4)

**REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO**

Allegato III (articolo 8)

**CHECK LIST**